



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO  
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali

Corso di laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee

# LE CONDIZIONI INUMANE E DEGRADANTI IN UNA CELLA SECONDO STRASBURGO

**Studente:** Alice VIGANI  
**Relatore:** Prof.re Davide GALLIANI  
**Anno accademico:** 2015/2016  
**Matricola:** 828451

## INDICE

### CAPITOLO I : CONDIZIONI INUMANE E DEGRADANTI: LA QUESTIONE DEGLI STANDARD MINIMI

Art. 3 Convenzione

Gli standard minimi: lo spazio

Sentenza Suleymanovic

Sentenza Ananyev

Sentenze Torreggiani

Il problema del calcolo dello spazio detentivo 1. a livello nazionale 2. l'Italia dopo Torreggiani  
3. a livello internazionale

Problemi interpretativi nella giurisprudenza della Corte

La questione morale: la dignità umana

### CAPITOLO II: IL CASO SCANDALO

Sentenza Mursic: i fatti

Valutazione della Corte

Opinioni contrarie

1. Prima sentenza
2. Sentenza definitiva
3. Dissenting opinion di Pinto

Conclusioni e conseguenze della sentenza Mursic

### CAPITOLO III: GLI EFFETTI DI STRASBURGO SUL DIRITTO INTERNO

Riflessione sul sovraffollamento

Effetti della sentenza pilota in Italia

1. Rimedi preventivi
2. Rimedi compensativi

# CAPITOLO I : CONDIZIONI INUMANE E DEGRADANTI: LA QUESTIONE DEGLI STANDARD MINIMI

Si concludeva, l'8 gennaio 2013, con la sentenza pilota pronunciata all'unanimità, la causa Torreggiani, in cui la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo stabiliva una violazione per condizioni inumane e degradanti nei confronti di un soggetto sottoposto a condizioni di libertà limitata.

Per la Corte di Strasburgo il caso non rappresenta una novità in quanto condanna di uno Stato per condizioni inumane e degradanti nei confronti di detenuti; la Giurisprudenza in materia è ampia e ruota attorno all' art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

## Art. 3 Convenzione

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, venne firmata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 1950, guardando alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e ponendosi come obiettivo principale quello di garantire l'applicazione e il rispetto dei diritti umani ivi enunciati.

Un articolo fondamentale, ricorrente nella giurisprudenza della Corte EDU e oggetto di questa analisi è l'articolo 3; è curioso notare che proprio suddetta norma sia una delle più sintetiche, non prevedendo alcun tipo di eccezione o deroga, non di meno, è ritenuta dalla Corte "*un principio fondamentale delle società democratiche*". Visto l'ampio raggio d'azione, la norma diverrà di essenziale importanza nella lotta per il rispetto dei diritti umani anche in riferimento specifico alla condizione di soggetti privati di libertà.

Tuttavia, guardando al testo di tale norma, *Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*<sup>1</sup>, risalta un altro carattere controverso, ovvero il fatto che tale articolo non positivizzi alcun principio di tutela. Carezza che è stata colmata dalla giurisprudenza della Corte negli anni del suo operato.

Altro aspetto da tenere in considerazione, è il fatto che non tutte le violazioni all'integrità di una persona rientrino in automatico nell'ambito di violazione previsto dall'art. 3 della Convenzione, infatti, sin dai primi tempi, la Corte ha ricondotto a tale norma solamente le condotte illecite che superassero un *livello minimo di gravità* e caratterizzate da disprezzo per la persona.

---

1

Convenzione Cedu

I giudici avevano già indicato a partire dalla sentenza del leading case *Irlanda c. Regno Unito*<sup>2</sup>, il carattere relativo del 'livello minimo di gravità', in quanto esso era da stabilire basandosi sulle circostanze oggettive del caso, come ad esempio la durata del trattamento e i suoi effetti fisici o mentali, e su qualità oggettive del soggetto, come il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima. Tale valutazione non è da ritenersi tassativa ed è arbitrio della Corte stabilire caso per caso. Recentemente, inoltre, sono stati presi in considerazione altri caratteri di natura soggettiva, come l'appartenenza del soggetto a un gruppo svantaggiato e vulnerabile, piuttosto che lo status di richiedente asilo.

Come premesso, l'art. 3 della Convenzione non prevede alcun principio di tutela, se non l'obbligo per gli stati membri di astensione dall'infliggere o favorire la perpetrazione di trattamenti inumani, degradanti e torture nei confronti dei propri cittadini; tuttavia, seppur non esplicitati, l'articolo 3 pone una serie di obblighi positivi per le autorità, quali: la garanzia di condizioni compatibili al rispetto della dignità umana, le modalità di esecuzione della pena (che devono tener conto della salute e del benessere del recluso) e l'assenza di prove d'intensità fisica e mentale maggiori di quanto quelle comportate dalla condizione stessa di privazione della libertà.

### **La questione degli standard minimi: lo spazio**

Secondo il *Committee for Prevention of Torture (CPT)* del Consiglio d'Europa lo spazio auspicabile per le celle individuali è di 7 mq a persona, mentre per quelle condivise di 4 mq a persona. Essendo questi solamente standard di misura "auspicabili", la Corte ha stabilito, nella sua giurisprudenza, uno standard di 3 mq a persona. Per questo motivo, i Giudici di Strasburgo si sono serviti di altri parametri determinanti, oltre alla misura dello spazio minimo, nei casi in cui lo spazio personale fosse superiore o uguale ai 3 mq indicati dalla Corte e inferiore ai 4 mq auspicati dal CPT. Tra questi criteri vi sono: l'accesso limitato a luce e scarsa ventilazione degli ambienti; il numero di ore totali giornaliere trascorse in cella; le condizioni igieniche scarse e il conseguente rischio di contrarre malattie; ancora, l'assenza di cure adeguate per patologie specifiche; la presenza di sanitari visibili e allocati nella cella stessa; l'assenza di acqua corrente e la condivisione dei letti da parte dei detenuti. Infine, la possibilità estremamente limitata di accesso all'aria aperta per via dei tempi esigui finalizzati alle passeggiate.

Al fine di comprendere al meglio le dimensioni del problema nel determinare gli standard umani

---

<sup>2</sup> Sentenza Cedu *Irlanda c. Regno Unito*, 18.01.1978, n. 5310/71

per una cella, analizzeremo di seguito tre tra le più rilevanti sentenze in materia, a livello sia nazionale (che riguardano il nostro Paese), che internazionale.

### La sentenza *Sulejmanovic*

La Corte di Strasburgo non ha avuto alcun occhio di riguardo per le violazioni degli standard detentivi nel nostro Paese; Le più recenti condanne per le carceri italiane sono mirate alla risoluzione del problema strutturale dell' Italia degli ultimi anni: il sovraffollamento delle carceri.

Il percorso intrapreso dalla Corte in questo senso ha avuto inizio nel 2009 con una sentenza che farà da 'prologo' alla sentenza più importante emessa a tale riguardo, la sentenza Torreggiani. La sentenza in questione è *Sulejmanovic c. Italia*, nella quale il ricorrente era un cittadino della Bosnia-Erzegovina condannato dalla procura di Cagliari ad una pena di 2 anni, 5 mesi e 5 giorni da scontare nelle carceri italiane per infrazioni compiute tra il 1992 e 1998, quali furto aggravato, tentativo di furto, ricettazione e falsità in atti.

La corte accoglie il ricorso solo concernente il periodo di 2 mesi e mezzo trascorsi dal ricorrente in una cella con a disposizione soltanto 2,7 mq. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che *'la mancanza di uno spazio personale per i detenuti era talmente flagrante in alcuni casi da giustificare, da sola, la constatazione di una violazione ai sensi dell'articolo 3'*<sup>3</sup>.

Per il periodo restante trascorso in carcere non si è riscontrata invece medesima infrazione, in quanto è stato verificato che il detenuto avesse a disposizione uno spazio personale variabile tra i 3,24 e i 4,5 mq e dal momento che alla mancanza di spazio non si aggiungeva una mancanza di ventilazione, di luce, di possibilità di passeggiate all'aria aperta e non essendovi prove dell'affermazione del detenuto (che riteneva essere stato *gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica*), la Corte non ha ritenuto soddisfatto il requisito di 'livello minimo di gravità' necessario per citare in causa la violazione dell'articolo 3.

Il responso è stato di 5 voti favorevoli contro due contrari alla condanna per l'Italia per condizioni inumane e degradanti, che secondo il parere del giudice Sajò, con la sua mancanza d'attenzione, ha aggiunto dell'indifferenza alla già acuta sofferenza provata dal ricorrente per la punizione subita.

---

3 *Sulejmanovic c. Italia* Consiglio d'Europa, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 16 luglio 2009, Ricorso n. 22635/03

Il caso di specie è emblematico, in quanto prima condanna evidente per il nostro Paese dovuta ad una violazione per la questione dello spazio vitale, sintomo della sempre più grave situazione delle carceri italiane.

### **La sentenza *Ananyev***

Il 10 gennaio 2012, la Corte pronuncia un'altra sentenza pilota: *Ananyev e altri c. Russia*<sup>4</sup>, dove i tre ricorrenti lamentano trattamenti inumani e degradanti subiti nelle carceri russe. Il ricorrente Ananyev, nello specifico, riporta di essere stato trattenuto in custodia cautelare nel carcere giudiziario di Smolensk per un periodo di 2 mesi, dal 20 gennaio al 23 marzo 2007 e di essere stato assegnato alla cella 170 per la maggior parte del tempo, la quale aveva una superficie di 15 mq ed era fornita di 13 posti letto. Inoltre riporta che, ad eccezione di due settimane, la cella è stata popolata variabilmente da minimo 15 a massimo 21 persone.

Nel corso della sua valutazione, la Corte ribadisce come l'onere di una prova dei fatti che vada oltre ogni ragionevole dubbio spetti al soggetto richiedente il ricorso. Nonostante ciò, è consapevole delle difficoltà incontrate dal detenuto nel presentare prove concrete come fotografie delle celle o documentazioni dettagliate, perciò richiede quantomento al soggetto di fornire un profilo il più completo possibile e dettagliato sulle condizioni della detenzione e di fornire dati precisi quali le date dei trasferimenti al fine di determinare i periodi trascorsi in tali condizioni.

Il ricorrente si è quindi premurato di fornire dati dettagliati, quali estratti dal registro della popolazione carceraria e frasi-testimonianze scritte dai propri compagni di cella, dimostrando di avere avuto a disposizione meno di 1,25 mq e la carenza di posti letto nella camera detentiva in cui era trattenuto.

Anche in questo caso la Corte fa riferimento agli standard auspicati dal CPT dei 4mq per celle collettive, tenendo conto però che quest'ultimo non abbia fornito indicazioni riguardo il numero massimo di detenuti ospitabili per cella. Stabilisce, inoltre, dei criteri da tenere in considerazione per determinare una violazione dall'art. 3 riguardo la carenza di spazio personale; in particolare

---

<sup>4</sup> *Ananyev e altri c. Russia*, n. 42525/07 e 60800/08, 10 gennaio 2012

devono essere soddisfatti i 3 elementi che seguono: (a) ogni detenuto deve disporre di un posto letto personale all'interno della cella; (b) ogni detenuto deve disporre di almeno 3 mq di spazio; (c) Lo spazio all'interno della cella deve essere tale da consentire al detenuto di muoversi liberamente, nonostante il mobilio ivi presente. La mancanza di uno solo di questi tre elementi porta ad una forte presunzione di trattamenti inumani e degradanti.

Tenendo conto di questi e degli altri elementi determinanti (quali l'accesso a luce naturale, ore d'aria per giorno, condizioni igienico/sanitarie ecc.), la Corte è giunta a constatare, anche per questo caso, la violazione dell'art. 3 e il trattamento inumano e degradante subito dai ricorrenti. Ciò è stato dichiarato non solo per l'evidente mancanza di spazio personale, ma anche per mancanza di condizioni sanitarie adeguate (i sanitari erano all'interno della cella e non completamente separati dal resto) e l'esigua possibilità di trascorrere del tempo all'aria aperta (un'ora al giorno).

### **La sentenza *Torreggiani***

In materia di diritti dei detenuti è fondamentale far riferimento alla sentenza pilota di *Torreggiani e altri c. Italia*<sup>5</sup>. I 7 ricorrenti riportano alla Corte i trattamenti subiti nelle carceri di Piacenza e Busto Arsizio, nelle quali affermano essere stati assegnati a celle di 9mq con 3 mq a persona e accesso limitato alle docce dovuto a penuria di acqua calda.

Nell'affrontare il caso, la Corte non può non tenere conto della situazione in cui riversano le carceri italiane, nel periodo che va dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012 è stato infatti dichiarato lo stato di emergenza nazionale a causa del sovraffollamento carcerario. Ad esempio, il solo carcere di Piacenza, concepito per ospitare 178 persone, nel 2010 ne ospitava ben 415 circa. Mentre il 13 aprile 2012 si parla di un tasso di sovraffollamento per l'Italia che arriva addirittura al 148%.

In questo, come in altri casi in cui il sovraffollamento era più che evidente, la Corte ha rigettata la questione del mancato esaurimento delle vie interne, infatti, avendo la questione dimensioni strutturali, si ritiene che le stesse autorità interne non sarebbero state in grado di garantire rimedi efficaci al problema.

Per quanto riguarda gli argomenti addotti dai ricorrenti, questi ritengono che i 3 mq di cella pro

---

<sup>5</sup> *Torreggiani e altri c. Italia*, no 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, 8 gennaio 2013

capite, non solo non rispettavano gli standard del CPT, ma per giunta erano ulteriormente ridotti dalla presenza di mobilio e vi era l'ulteriore aggravante di pesanti sbarre metalliche apposte alle finestre che impedivano l'ingresso di luce naturale; dal canto suo invece, il governo ritiene che le condizioni subite dai ricorrenti non potevano ritenersi così gravi da costituire una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Corte, sentita la posizione delle due parti, considera lo spazio vitale concesso ai detenuti non sufficiente, in quanto inferiore alle raccomandazione del CPT, e riscontra anche un aggravamento ulteriore delle condizioni detentive dovuto alla mancanza di luce naturale, acqua calda e ventilazione. Per queste ragioni, si è ritenuto che i ricorrenti abbiano dovuto subire una prova d'intensità superiore al livello di sofferenza inevitabile inerente la condizione di detenzione.

La Corte pronuncia all'unanimità una sentenza di condanna per l'Italia, riconosce la violazione dell'articolo 3 e, visto il carattere sistemico e strutturale del sovraffollamento ivi riscontrato, si spinge ad emanare una sentenza pilota. Un atto giuridico di questo tipo prevede un elenco di misure d'azione cui lo stato convenuto deve dar attuazione, entro precisi periodi di tempo, per la risoluzione dei propri problemi strutturali; una sentenza pilota, inoltre, ha come effetto il principio di sussidiarietà: risolvendo il problema a livello internazionale, si agisce in automatico anche a livello individuale.

La Corte stabilisce quindi che l'Italia dovrà, entro un anno dalla sentenza, porre rimedio interno alle condizioni disumane e degradanti delle carceri italiane e dal decorrere di questo periodo di tempo saranno sospesi momentaneamente tutti i processi analoghi pendenti avanti la Corte. Dal punto di vista pecuniario, inoltre, lo stato dovrà versare ai ricorrenti entro tre mesi somme di risarcimento morale.

## **Il problema del calcolo dello spazio detentivo<sup>6</sup>**

### **A livello nazionale**

Le sentenze interpretative della Corte EDU in materia di sovraffollamento e di calcolo di spazio detentivo minimo per detenuto, hanno contribuito in maniera significativa a colmare una lacuna dell'ordinamento penitenziario nazionale italiano; infatti, questo non presenta alcuna indicazione

---

<sup>6</sup> QUESITI *Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) spazio detentivo minimo: lo stato dell'arte* Alessandro Albano, Francesco Picozzi. Archivio penale 2015, n° 1.



riguardo la superficie minima da garantire a persona per camera detentiva.

La corte EDU ha reso noto quale ritiene essere il numero minimo di mq (3) per persona per non incorrere in una violazione per trattamenti inumani e degradanti, tuttavia ciò non ha impedito il perpetrarsi di numerose controversie riguardo il criterio di calcolo di tale standard. Difatti, non è ancora trasparente se il calcolo della metratura debba tenere in considerazione la presenza di sanitari e mobilio o se questi debbano essere esclusi dallo spazio vitale minimo.

A tale riguardo<sup>7</sup>, con un esempio si può far chiarezza sulla gravità del problema e il ventaglio di esiti giurisprudenziali derivati dalle diverse interpretazioni della Corte;

Si prenda in considerazione una camera detentiva destinata a tre persone e di 11mq, compresi i sanitari di 1mq;

Nella sentenza del 5/3/2013 *Tellissi c. Italia*, è stata calcolata la superficie pro capite tenendo conto del bagno e degli arredi, risultando essere pari a 3,6 mq. In assenza di altri aggravanti, la Corte non ha riscontrato dunque la presenza di trattamenti inumani e degradanti.

Diverso orientamento è invece quello tenuto dalla Corte nella sentenza *Sulejmanovic c. Italia*, nella quale viene sottratto dal calcolo la metratura occupata dai sanitari, mentre lo spazio vitale continua ad essere calcolato al lordo del mobilio, risultando essere di oltre 3,3 mq. Causa che porterà tuttavia ad una conclusione analoga a quella precedente (riferita al periodo di reclusione per il quale è stato rigettato il ricorso di Sulejmanovic).

La situazione si complica, invece, quando la Corte adotta un'interpretazione, tale per cui da dati di partenza analoghi, si giunge a conclusioni opposte; è questo il caso della sentenza *Torreggiani e altri c. Italia*, nella quale lo spazio vitale è calcolato al netto dei servizi igienici, risultando pari all'incirca a 3 mq. Inoltre, la Corte considera che '*questo spazio era d'altro canto ancora ridotto dalla presenza di mobilia nelle celle*'<sup>8</sup>. La Corte giungerà a riscontrare dunque una violazione dell'art. 3 della Convenzione.

Questo esempio dimostra la necessità di intervento da parte del Legislatore che intervenga a definire in maniera univoca come debba essere calcolato lo spazio personale del detenuto. Un passo ulteriore sarebbe quello di definire con chiarezza la superficie pro capite nell'ordinamento

---

<sup>7</sup> *'Sovraffollamento penitenziario: come si calcolano i tre metri quadrati?'* di Alessandro Albano e Francesco Picozzi

<sup>8</sup> Sentenza Torreggiani

interno di ciascuno stato; in questo modo si eviterebbero sicuramente numerose dispute e critiche dovute ai diversi esiti interpretativi della Corte.

Nel complesso, la questione più controversa risulta essere quella dell'esclusione o meno del mobilio; per quanto concerne i servizi igienici, invece, la tendenza è quasi sempre unanime nel non considerare questa parte dello spazio vitale.

Sebbene la giurisprudenza italiana in seguito alla sentenza Torreggiani sembrava ormai orientata al calcolo al netto del mobilio, in realtà sentenze più recenti hanno mostrato un'inversione di tendenza.

### **L'Italia dopo Torreggiani**

Il Tribunale di sorveglianza di Venezia il 22 luglio 2014 affermava che il calcolo dello spazio doveva avvenire suddividendo la metratura della cella per il numero di detenuti, senza tener conto dell'ingombro del mobilio, in quanto questo era necessario allo svolgimento di funzioni vitali (riposo, sonno, alimentazione). L'unica considerazione fatta, era che ciò avveniva in concomitanza con la possibilità data al detenuto di trascorrere almeno 8 ore al giorno al di fuori della cella.

In linea di massima, la tendenza prevalente risulta comunque essere quella che attribuisce negativo rilievo alla presenza di mobilio, ciò non esclude una certa varietà nelle pronunce della Corte anche a tale riguardo;

Con la sentenza 5728/2014, la Corte di Cassazione italiana stabiliva che, al fine di determinare lo spazio minimo da assicurare ad ogni detenuto, pari o superiore a 3mq, era necessario scomputare l'area occupata dagli arredi dalla superficie totale della cella. Il caso riportato dal magistrato di Padova riguardava le condizioni detentive di tre ricorrenti che si trovavano a condividere una cella della dimensione complessiva di 9 mq e 9 centimetri; lo spazio a disposizione di ciascun detenuto risultava dunque essere di 3 metri e 3 centimetri, al lordo del mobilio. Se si calcola, come nella sentenza pilota Torreggiani lo spazio vitale personale al netto del mobilio (considerato che i detenuti non pernottavano solamente, ma trascorrevano la 'intera vita' in cella), risulta in ultima analisi uno spazio personale di 2,85 mq a testa, valore numerico ben al di sotto dei 3 mq stabiliti dalla Corte Edu.

Per la Corte Suprema, non valgono le istanze presentate dalla pubblica accusa, secondo la quale il

giudice non aveva seguito le orme della sentenza pilota citata, in quanto in essa non era stato statuito nulla riguardo la questione degli arredi, né vi erano indicazioni a riguardo nell'articolo 3 della Cedu. Inoltre, la Cassazione non ritiene necessario accertare le misure del mobilio presente nella cella in questione, in quanto essendo questa già al limite minimo di spazio da garantire, un qualsiasi tipo di mobilio avrebbe comportato, qualsiasi fosse il suo ingombro, un'inosservanza dello standard dei 3 mq.

### **A livello internazionale**

Tale disomogeneità di interpretazione della Corte si ritrova non solo a livello nazionale, ma anche internazionale; in alcuni Paesi, infatti, si possono trovare sentenze in cui è calcolato lo spazio al lordo del mobilio, dove però la Corte tiene in considerazione l'ingombro di questo; altri casi invece, in cui, per calcolare lo spazio personale si ritiene necessario sottrarre lo spazio degli arredi e dei letti, ed infine casi dove vengono fatte interpretazioni più elastiche e la Corte richiede che «la superficie complessiva della cella deve essere tale da consentire ai detenuti di muoversi liberamente tra gli arredi»<sup>9</sup>.

Discorso a parte verrà fatto nel capitolo successivo riguardo casi particolari in cui la Corte è arrivata addirittura a non constatare una violazione degli standard, nonostante le dimensioni della camera detentiva fossero evidentemente al di sotto della soglia dei 3mq.

### **Problemi interpretativi nella giurisprudenza della Corte**

Oltre alla questione pratica del calcolo dello spazio vivibile disponibile, la Corte si è più volte scontrata anche nel determinare il 'minimo di gravità' nell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Si può far riferimento all'opinione dissenziente espressa dal giudice Zagrebelsky e Jociene nella sentenza *Sulejmanvic*, infatti, senza voler sminuire le condizioni di sovraffollamento carcerario che interessano l'Italia, ritengono entrambi che le condizioni detentive del ricorrente non abbiano raggiunto il minimo di gravità richiesto.

Innanzitutto, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti o CPT (considerato il problema della sovrappopolazione e gli standard auspicabili per la vita carceraria) esclude ogni automatismo riguardo la dimensione delle celle ed il numero di detenuti. Per una valutazione complessiva della gravità di condizioni, si deve far dunque

---

<sup>9</sup> Sentenza *Ananyev e altri c. Russia* 10 gennaio 2012

riferimento ad altri criteri determinanti, come la possibilità di trascorrere almeno otto ore o più al giorno all'aria aperta; cosa che è stata dimostrata nel caso di specie, dove al ricorrente era consentito trascorrere più tempo di quello auspicato dal CPT in attività al di fuori della cella.

Tuttavia, i giudici riconoscono che la Corte stessa abbia in più occasioni ritenuto la sola esiguità di spazio personale a disposizione sufficiente a giustificare una violazione dell'articolo 3; questo andamento, però, è stato talvolta smentito dalla pratica;

Basti far riferimento al caso *Labzov c. Russia* (15 giugno 2015), nel quale la flagrante mancanza di spazio (ovvero meno di 1mq a persona) non poteva di per sé costituire un elemento sufficiente nel determinare la violazione, ma doveva piuttosto ritenersi un fattore che 'incideva pesantemente'. Guardando quindi alla giurisprudenza della Corte e all'assenza di ulteriori criteri aggravanti denunciati dal ricorrente Sulejmanovic, i giudici in questione riconfermano la propria posizione discordante.

Nondimeno, ritengono che al fine di evitare una deriva verso la relativizzazione del divieto di tortura e trattamenti inumani, la Corte dovrebbe essere più intransigente nel valutare il livello minimo di gravità in situazioni analoghe, in quanto tale generosità di valutazione non porterebbe che a ulteriori complicanze future: abbassando la soglia di gravità, ci si dovrebbe riferire esclusivamente alle circostanze caso per caso.

### **La questione morale: la dignità umana**

In tutta questa controversia, non si deve perdere di vista l'aspetto più delicato e centrale della questione: la tutela della dignità umana e i diritti della persona detenuta; la dignità è essenza della persona stessa e senza di essa il sistema giuridico perderebbe il suo fine ultimo.

Il contesto penitenziario, data la sua natura, è un ambiente che con le sue limitazioni e i suoi problemi strutturali, quali il sovraffollamento, può mettere a dura prova lo stato non solo fisico, ma soprattutto mentale delle persone detenute; è uno dei contesti più a rischio violazione dei diritti umani, spesso declassati con la scusa di tutelare la sicurezza sociale. Non si dovrebbe dunque intendere lo spazio detentivo nella sola accezione di luogo ristretto in cui scontare la pena, ma bensì come spazio vivibile dal detenuto. Inoltre, al giorno d'oggi, gli spazi della pena svolgono una funzione correzionale nei confronti dei comportamenti antisociali e devianti. L'ideazione e costruzione di strutture carcerarie quindi ruota attorno alla vita del detenuto e alla tutela dei diritti

umani; sono questi gli obiettivi che ci si pone immedesimandosi nella vita all'interno di un penitenziario e considerando il detenuto come persona in primis, piuttosto che numero.

Tuttavia, non si deve sottovalutare il fatto che le norme giuridiche si limitino a riconoscere e tutelare la dignità umana contro ogni tipo di violazione, ma non giungano a darne una definizione precisa. Lo stato dovrebbe avere come obiettivo primario quello della tutela dei diritti umani e di conseguenza, essendo la reclusione una punizione sufficiente di per sé, evitare tutti quei regimi detentivi eccessivamente restrittivi.

Bisognerebbe interrogarsi infine se, chiariti una volta per tutte i criteri per la misurazione della cella e stabilito il livello minimo di gravità, i giudici potrebbero considerarsi in pace con la propria coscienza o se dovrebbero piuttosto rimettere in discussione il tutto, a partire appunto dallo standard dei 3mq per detenuto.

## CAPITOLO II: IL CASO SCANDALO

### Sentenza *Mursic*: i fatti

Il 12 marzo 2015, la Corte Edu pronunciava la sentenza definitiva del caso *Mursic c. Croazia*<sup>10</sup> dove, dopo aver ammesso il reclamo del ricorrente in merito all'articolo 3 CEDU, con 6 voti favorevoli ed uno contrario, dichiarava insussistente la suddetta violazione.

Il ricorrente Mursic, cittadino di origine croata, era stato condannato il 26 agosto 2011 per rapina e rapina a mano armata, due reati differiti per cui gli è stata assegnata una pena cumulativa di 2 anni e 11 mesi di reclusione.

Mursic presenterà 4 ricorsi nel campo penale, i quali verranno tutti respinti, per poi rivolgersi anche all'Obudsman (garante dei diritti civili) per la questione del mancato trasferimento vicino alla famiglia e le condizioni di detenzione.

Per quanto riguarda l'ammissibilità del ricorso per violazione dell'articolo 3 della Convenzione sulle 'pene e trattamenti inumani e degradanti', la Corte rigetta l'obiezione del governo, ammettendo invece il ricorso in virtù dell'articolo 35 della Convenzione<sup>11</sup>, il quale consente, previo esaurimento delle vie interne, che il caso passi alla Corte dei Diritti Umani, prerequisito che viene soddisfatto dal ricorrente.

Il ricorrente Mursic afferma di essere stato sistemato in celle sovraffollate per un periodo di 50 giorni consecutivi , più altri 27 giorni, nei quali aveva avuto a disposizione meno di 3 mq di spazio personale; oltre a ciò, le celle riversavano in cattive condizioni: erano sporche, vi era un alto tasso di umidità e risultavano insufficientemente equipaggiate con armadietti e sedie rispetto al numero di internati.

Per di più, i sanitari erano allocati all'interno dello spazio vivibile e non erano completamente separati dal resto dell'ambiente, favorendo la diffusione costante di cattivo odore. L'accesso all'aria aperta era limitato a 3 ore giornaliere e non vi era possibilità di partecipare ad attività lavorative o attività ricreative costruttive.

Il governo, di contro, sostiene invece che le quattro celle in cui il detenuto era stato trattenuto nel

---

10

Sentenza Corte Edu 12 marzo 2015

11

Art 35 Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)

corso della detenzione misuravano all'incirca 3,59 mq, escluso lo spazio dei sanitari. Questo valore era quindi solo leggermente al di sotto dello standard dei 4 mq e, come verrà confermato dal giudice, non si poteva parlare di trattamenti inumani e degradanti in quanto il carcere era in buone condizioni e la precarietà di certi ambienti era dovuta alla ristrutturazione in corso.

Mursic smentisce la versione del Governo, affermando che lo spazio personale disponibile sarebbe stato pari a circa 3,5 mq solo tenendo conto dello spazio dei sanitari ed escludendo un compagno di cella dal conteggio. Risulta più che evidente, dunque, che le celle in questione erano sovraffollate. Per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività lavorative, infine, il Governo Croato ribadisce che il ricorrente non fu l'unico a soffrirne, ma quella era una condizione diffusa che ha interessato altri 92 detenuti.

## Valutazione della Corte

Per constatare una violazione dell'articolo 3 della Convenzione per tortura o trattamenti inumani e degradanti, la Corte si riserva il diritto di valutare una serie di elementi; Innanzitutto, dev'esservi un *livello minimo di gravità* (vedi il caso *Irlanda c. Regno Unito*, 1978): bisogna valutare gli effetti cumulativi e la durata della detenzione, e si deve considerare trattamento degradante quello che, anche non producendo effetti fisici evidenti, umilia e svisciva il soggetto. Inoltre, si deve trattare di un'umiliazione ed una sofferenza che vadano al di là della condizione di detenzione in sé.

È importante ricordare che la Corte si è rifiutata di determinare uno standard fisso di spazio in metri quadrati per persona; sebbene ritenga l'estrema mancanza di spazio un elemento rilevante e determinante per un trattamento degradante, è convinta, tuttavia, che debbano essere presi in considerazione altri 3 elementi per affermare una violazione secondo l'articolo 3. Questi elementi, così come già enunciati nella sentenza *Ananyev c. Russia* (2012) e nella successiva *Olszewski c. Polonia*<sup>12</sup> (2013), sono:

- a. Un posto letto per detenuto per cella;
- b. Uno spazio personale di almeno 3mq per detenuto;
- c. La superficie totale della cella tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente.

---

12 Olszewski c. Polonia, 13 novembre 2003, 55264/00

Se dovesse venire meno uno dei suddetti elementi si dovrebbe constatare una forte presunzione di violazione dell'articolo 3; Tuttavia, come visto nel capitolo precedente, la giurisprudenza della Corte ha evidenziato un andamento più che variegato in materia.

Per cominciare, vi sono casi in cui la Corte ha ritenuto la mancanza dei 3 mq elemento più che sufficiente a determinare una violazione per condizioni inumane e degradanti, come nei casi *Torreggiani c. Italia* (2013) e *Tereschenko c. Russia* (2014).

In altri, invece, la mancanza di spazio personale è stata compensata da elementi cumulativi, quali l'accesso di luce e aria nel locale, o la possibilità di movimento al di fuori della cella (si veda al riguardo il noto caso *Belyayev c. Russia*, 2013). Questo non è avvenuto, però, in casi in cui oltre all'evidente mancanza di spazio si era in presenza di un complesso detentivo inadeguato e con gravi problemi strutturali.

Infine, vi sono casi in cui, nonostante sia stato accertato uno spazio personale consono agli standard, si è giunti ad una violazione dell'articolo 3 per i soli criteri restanti, quali l'accesso adeguato di luce e aria nel locale, la riservatezza dei sanitari rispetto al resto dell'ambiente ecc.

Tenendo conto dei suddetti principi e criteri di valutazione della Corte, vediamo ora le difficoltà riscontrate nell'applicazione al presente caso;

Innanzitutto, risultano esservi delle discrepanze tra quanto affermato dal ricorrente e quanto riportato dal Governo, per esempio in merito ai periodi e allo spazio disponibile; il Governo ci tiene, infatti, a precisare, come le violazioni di spazio siano state minime (da 0,14 a 0,20 mq al di sotto dello standard) e si siano protratte per brevissimi periodi di tempo.

Nonostante le versioni discordanti delle parti, la Corte constata una evidente violazione dello standard di spazio auspicato dal CPT. Tuttavia, non ritiene raggiunto un 'livello minimo di gravità', dovuto alla presenza di sufficienti elementi compensativi, quali: la possibilità di 3h d'aria al giorno; la disponibilità di un letto a testa; la sufficiente libertà di movimento all'interno della cella; la possibilità di accesso ad ambienti quali palestra, campo di pallacanestro ecc. adibiti alle attività sportive ed, infine, ad ambienti di ricreazione, quali la sala tv o la biblioteca.

Inoltre, non vi erano prove a sostegno delle condizioni poco igieniche lamentate dal ricorrente, né della scarsa disponibilità di cibo, tantomeno dell'impossibilità di praticare attività ricreative.



In tutto questo però, il fatto che più preoccupa la Corte è un periodo di 27 giorni, durante i quali il ricorrente ha avuto a disposizione meno di 3 mq. Il carcere, tuttavia, non riversava in condizioni pessime e i fatti verificati non erano gravi al punto tale da costituire una violazione grave dell'articolo 3.

Per quanto concerne la parte del ricorso in merito alla violazione dell'articolo 13 della Convenzione (il diritto ad un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti dalla Convenzione) e le presunte violazioni degli articoli 6 e 14 della stessa, la Corte ne attesta la manifesta infondatezza.

Il responso della Corte è dunque di 6 voti contro 1 (il giudice Sicilianos): non vi è stata violazione dell'articolo 3 CEDU.

Questa sentenza non passerà inosservata e sarà causa di indignazione per numerosi giuristi, in quanto ritenuta inaccettabile per la propria negligenza di tutela dei diritti umani.

## Opinioni contrarie

### 1.PRIMA SENTENZA

Il giudice Sicilianos sarà il primo oppositore nell'originaria sentenza della Corte di Strasburgo del 12 marzo 2015.

Egli si sofferma sull'importanza dei tre criteri affermati nella sentenza Ananyev, dove la mancanza di anche solo uno dei tre determinava una 'forte presunzione' di violazione dell'articolo 3; sentenza che, tra le altre cose, sottende che i 3 mq siano il requisito minimo da rispettare. Non sempre ci si è trattenuti su questa linea, in alcuni casi, infatti, si è seguita con rigidità l'indicazione dei 4 mq del CPT, sotto i quali scattava la violazione; infine, in altri ancora, sotto i 4 mq scattava invece solo una 'forte presunzione' di violazione.

La giurisprudenza della Corte mostra dunque un andamento multiforme, che spazia dal limite rigido dei 4 mq all'interpretazione più flessibile della non necessarietà dei 3 mq, come nel presente caso.

Ove sussista una forte presunzione, ovvero la parola del ricorrente contro lo stato è ritenuta non infondata, è incarico del Governo stesso dimostrare con prove solide l'infondatezza di presunzione; Per dimostrare ciò, secondo il giudice sono necessari elementi controbilanciati quali: cibo

adeguato, un programma di attività e opportunità lavorative o, in alternativa, una formazione professionale.

In conclusione, il giudice Sicilianos ritiene che il detenuto non sia stato sottoposto a questi trattamenti per periodi 'brevi e sporadici' (motivo che invece confuterà la forte presunzione di violazione nel caso Belayev), trattandosi infatti di un periodo di 50 giorni; per di più, non vi erano possibilità lavorative e i detenuti erano trattenuti in cella fino a 21 h/giorno (in molti casi si è giunti a contestare una permanenza in cella che superasse le 20 ore giornaliere). Il giudice si interroga, infine, su una questione etica: si può, infatti, ritenere la 'mancanza di condizioni igieniche spaventose', condizione sufficiente per non ritenere violata la dignità umana? Per il giudice tutte queste sopraindicate, non sono da considerarsi giustificazioni adeguate e sufficienti a controbilanciare la violazione dei 3 metri di spazio personale vitale.

## 2.SENTENZA DEFINITIVA

Il 20 ottobre 2016 la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condanna all'unanimità la Croazia per la violazione dell'articolo 3 riguardo il periodo di 27 giorni; per i brevi periodi successivi, in cui si è comunque verificata una violazione dei 3mq, invece, è stata confermata con 10 voti contro 7, una non violazione dell'articolo 3 ed, ancora, 13 voti contro 4 hanno riaffermato la non violazione per i periodi in cui lo spazio personale oscillava tra i 3 e 4 mq.

Nella loro dissenting opinion<sup>13</sup>, i giudici Trajkovska, De Gaetano e Grozev hanno ritenuto non sufficienti i criteri compensativi per i soli periodi in cui il ricorrente aveva a disposizione meno di 3 mq.

I giudici Sajò, Lopez Guerra e Wojtyczek in concomitanza con il giudice Pinto de Albuquerque, hanno adottato invece un'interpretazione più rigida, riconoscendo una violazione dei diritti umani per tutti i periodi di detenzione sotto i 4 mq. I primi tre giudici hanno considerato gli effetti psicologici dovuti alla permanenza in celle inadeguate per lunghi periodi di tempo o, comunque, per brevi periodi non consecutivi, ma molto ravvicinati tra loro. Essi sono giunti a concludere che, la non consecutività di questi periodi non debba essere considerata fattore alleviante degli effetti disumanizzanti subiti dal ricorrente. Per di più, i tre giudici non condividono la scelta della maggioranza di non tenere in considerazione gli standard dei 4mq del CPT.

---

<sup>13</sup> 'Carcerazione in meno di 3 metri quadri: la Grande Camera sui criteri di accertamento della violazione dell'art. 3 CEDU' di Francesca Cancellaro in *Diritto Penale Contemporaneo*

### 3.DISSENTING OPINION DI PINTO<sup>14</sup>

Il giudice Pinto adotta un iter argomentativo autonomo rispetto al resto dei giudici nella propria dissenting opinion;

Nelle sue argomentazioni, egli si sofferma su 2 aspetti principali: la natura giuridica degli standard del CPT (Comitato per la Prevenzione della Tortura), sottovalutata dalla maggioranza dei giudici in questa sentenza, e gli 'Standard per le Prigioni Europee' (i cosiddetti EPR) intesi come prototipo di 'hardened soft law' del sistema normativo del Consiglio d'Europa.

Con il termine 'International soft laws' si fa riferimento ad una serie di leggi nate come 'soft laws' (a differenza delle 'hard laws' potevano essere violate senza che vi fossero conseguenze legali), leggi che sono state poi consolidate nell'ordinamento giuridico in seguito al diffuso problema del sovraffollamento carcerario.

L'irrigidirsi delle leggi carcerarie 'leggere' è un fenomeno che si verifica soprattutto in Europa; qui gli organi più importanti in materia sono la Commissione dei Ministri e il CPT, che fanno parte del Consiglio d'Europa. Il CPT è una commissione di 10 membri altamente qualificati ed indipendenti, istituita nel 1988 e con ampi poteri investigativi. È nata conseguentemente alla decisione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di adottare, il 10 dicembre 1984, la Convenzione contro la Tortura ed altri Trattamenti Inumani e Degradanti e si prefigge come obiettivo principale l'implementazione degli standard di legge in ogni luogo di detenzione in Europa ed altrove, sotto la giurisdizione del Consiglio d'Europa.

Inoltre, il problema del sovraffollamento carcerario ha portato a riflettere sulle conseguenze fisiche, fisiologiche e sociali sui detenuti, in quanto ritenuto uno dei primi ostacoli all'implementazione di qualsiasi programma di risocializzazione. Essendo la risocializzazione tra gli scopi primari della reclusione, si dovrebbe considerare uno spazio personale adeguato, condizione SINE QUA NON per la sua realizzazione.

Una volta riconosciuta l'importanza di uno spazio detentivo consono, il problema successivo su cui focalizzarsi è: a quale standard di spazio minimo requisito rifarsi? In assenza di uno standard universalmente riconosciuto, infatti, sono due gli standard principali di cui tener conto;

---

<sup>14</sup> Sentenza Mursic, Grande Camera; paragrafi 50 e successivi

1. Da una parte, la Commissione Internazionale della Croce Rossa (ICRC) ha raccomandato uno standard di 5,4 mq per persona in celle singole (esclusi i servizi igienici) e di 3,4 mq a testa in celle condivise (inclusi i sanitari). Lo spazio per dormire (dimensioni del letto) deve essere di almeno 1,6 mq e la doccia e i sanitari devono occupare minimo una superficie di 1,2 mq. La Commissione aveva inizialmente stabilito anche un limite massimo da non superare in occasioni di emergenza, ovvero non scendere mai al di sotto dei 2 mq per persona. Questa linea guida è stata ritirata in tempi più recenti, quando l' ICRC ha deciso di non dare indicazioni numeriche riguardo lo spazio minimo personale in situazioni di emergenza, ma si è limitata a statuire che gli istituti che riversano in queste condizioni si accertino di tornare il prima possibile alle condizioni normali.

2. D'altra parte, vi sono le indicazioni della Commissione dei Ministri e del CPT, i cosiddetti EPR standards, stabiliti nel 2006 e ritenuti tra i più generosi nel contesto penale Europeo. Questi, infatti, stabiliscono: un minimo di 6mq per cella singola (esclusi sanitari); 4mq a persona per celle condivise (sempre escludendo i sanitari); inoltre, per celle condivise con fino a 4 persone, devono essere calcolati 4 mq a persona, oltre al minimo spazio vivibile base di 6 mq. Questi standard minimi sono ritenuti condizione assoluta, senza la quale si incorrerebbe in una violazione dell'articolo 3 CEDU. Gli standard EPR agiscono a livello internazionale, ma allo stesso tempo, richiedono delle leggi domestiche che rendano consono lo spazio detentivo (metratura, contenuto cubico di aria, luce, ventilazione...). Definendo lo spazio minimo per detenuto, si dovrebbe essere in grado di stabilire la capacità massima degli istituti detentivi; non ha alcun senso, infatti, considerare la capacità totale come un concetto mutevole, cosa che invece avviene spesso: accade infatti che gli istituti cerchino di mascherare i dati indice di sovraffollamento per non dover incorrere in sanzioni o obblighi.

Nella sua argomentazione, Pinto rimarca la gravità della tendenza adottata dalla maggioranza nella corrente sentenza; è un fatto gravissimo che i cosiddetti 'fattori cumulativi compensativi' potrebbero mettere in secondo piano la grave carenza di spazio personale; si tratta, inoltre, di fattori compensativi che denotano normali condizioni di vita, e non di fattori straordinariamente positivi atti a contrastare quelli straordinariamente negativi dovuti alla carenza di spazio. In questo modo, si andrebbe pericolosamente in direzione di una tendenza negativa priva di limiti oggettivi; affinché si possa perseguire la tutela della dignità umana in campo penale, sono dunque necessarie regole chiare che non lascino spazio a fraintendimenti o pericolose derive interpretative.

Tra le altre, Pinto ritiene inaccettabile la possibilità di far decadere la 'forte presunzione' di trattamenti inumani e degradanti per casi in cui le condizioni si siano protratte per periodi '*brevi, occasionali e minori*'. Oltretutto, con quale criterio si può definire un periodo di tempo 'breve'? Ad esempio, il ricorrente Mursic ha trascorso, secondo i dati riportati, il 29,1% del tempo in una cella con 4mq o più, di spazio personale, mentre il 70,9% con meno di 4mq, su un totale di 240 giorni di reclusione. Da questo dato, è stato ricavato il parziale di giorni trascorsi con meno di 3mq, che risultava essere pari al 20,8% del tempo totale di detenzione. Ora, il giudice ritiene inconcepibile che la maggioranza sia giunta a concludere che trascorrere 1/5 della pena trascorso con meno di 3mq possa ritenersi un periodo 'breve, occasionale e minore'.

Altro aspetto criticato da Pinto è la tendenza della maggioranza a considerare il mobilio nel calcolo dello spazio vitale personale per detenuto.

Infine, il giudice di Strasburgo ritiene che la maggioranza non abbia tenuto conto di due ulteriori aggravanti, ovvero delle due maggiori lamentele presentate dal ricorrente di fronte alle autorità statali:

1. L'assenza di possibilità lavorative: la mancanza di un'occupazione lavorativa (non deve intendersi come possibilità di accesso ad attività di svago: sala tv, ping pong, ecc.) per coloro che sono desiderosi di lavorare, non è fattore meno degradante di un lavoro poco o del tutto non retribuito.
2. L'impossibilità del ricorrente di incontrare e mantenere i contatti con la famiglia; viste le difficoltà della famiglia nel raggiungere la struttura, si sarebbero dovuti concedere almeno 20 minuti extra di telefonate per settimana; restano ancora oscure, inoltre, le ragioni per cui al ricorrente sia stato negato più volte un trasferimento che favorisse una maggiore vicinanza alla famiglia.

A conclusione di queste osservazioni, il giudice Pinto de Albuquerque ritiene che debba esser data maggiore rilevanza alle cosiddette '*hardened soft laws*', in quanto risorse di 'considerevole importanza' o 'grande peso' nello spettro delle leggi europee di tutela dei diritti umani, mentre la maggioranza, con la sua tendenza non ha fatto altro che sminuire lo sforzo di riforma da parte del Consiglio d'Europa nel campo penitenziario. Questa tendenza non potrà che avere effetti negativi e sempre più tendenti alla casistica, scoraggiando così il lavoro di altri organi del Consiglio d'Europa e

facendo regredire il sistema finora consolidato di tutela dei diritti umani.

### **Conclusioni e conseguenze della sentenza *Mursic***

Rispetto alla prima sentenza della Corte Edu, la Grande Camera ribalta in parte il giudizio iniziale, riconoscendo la violazione dell'articolo 3 in merito al periodo di maggiore durata (27 giorni), in cui il ricorrente Mursic è stato detenuto in meno di 3 mq di spazio personale. La commissione si è invece parzialmente divisa nel valutare se sussistesse la stessa violazione anche per periodi di più breve durata e per uno spazio compreso tra i 3 e 4 mq, e, in questo caso, la maggioranza ha riconfermato la tendenza della Corte Edu, negando tale violazione.

Tuttavia, la valutazione della Grande Camera e la discordia nata al suo interno è rilevante nel campo di tutela penale internazionale, in quanto porta alla luce due questioni scottanti che minano spesso la giurisprudenza della Corte; si tratta del valore da attribuirsi ai parametri fissati dal CPT e all'interpretazione del concetto di 'brevità e non scarsa rilevanza' riferito al periodo detentivo limitato a meno di 3mq.

La questione, inoltre, ha rilevanza non solo ad un livello internazionale, ma anche di diritto interno; Si veda, a tal riguardo, l'art. 35-ter del nostro ordinamento penale sui criteri determinanti una possibile violazione dell'articolo 3 Cedu. Questo articolo si rifà, infatti, alla giurisprudenza di Strasburgo.

Infine, con la sentenza del 22 ottobre 2016, la Corte Edu ha fissato il limite minimo di spazio per detenuto in celle condivise. I giudici hanno stabilito una regola fissa per tutti i 47 Paesi del Consiglio d'Europa, affermando, una volta per tutte, che in celle multiple devono esservi almeno 3 mq di superficie calpestabile a persona; in caso contrario, si incorrerebbe in una mancanza di spazio vitale talmente grave da dar adito ad una 'forte presunzione' di trattamenti inumani e degradanti nei confronti del soggetto.

## CAPITOLO III: GLI EFFETTI DI STRASBURGO SUL DIRITTO INTERNO

### Sentenze come spunto di riflessione sul sovraffollamento

La giurisprudenza di Strasburgo degli ultimi anni è oggetto d'attenzione per un problema rilevante e sempre più diffuso che interessa numerosi Paesi dell'Unione Europea: il sovraffollamento; andremo ora ad analizzare delle sentenze pilota *Neshkov e altri c. Bulgaria* (27 gennaio 2015) e *Varga e altri c. Ungheria* (10 marzo 2015), oltre alla sentenza quasi-pilota *Vasilescu c. Belgio* (25 novembre 2014). La sentenza vista nel capitolo precedente<sup>15</sup> invece, si discosta parzialmente da queste per quanto concerne la questione dello spazio vitale minimo.

Dopo le sentenze *Ananyev*<sup>16</sup> e *Torreggiani*<sup>17</sup>, la Corte di Strasburgo si pronuncia nuovamente con delle sentenze pilota nei confronti di Bulgaria ed Ungheria, dopo aver accertato dei disfunzionamenti dei sistemi carcerari in esame. Per questi casi, vengono adottate delle sentenze pilota, poiché consente di andare oltre al singolo caso e di trovare una soluzione anche per tutte le altre situazioni analoghe. L'articolo 61 del regolamento della Corte<sup>18</sup> indica quando è possibile far ricorso ad una sentenza pilota, ovvero quando <<i fatti all'origine di un ricorso presentato innanzi ad essa rivelano l'esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un'altra disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi>>. Nei casi analizzati, questo requisito sembra essere sufficientemente soddisfatto, visto il numero copioso di ricorsi ripetitivi recepiti dalla Corte. Con questo tipo di sentenza, vengono indicate delle misure interne che devono essere adottate dallo stato tassativamente entro il periodo di tempo indicato e, per facilitare il compito dello stato, la Corte può istituire la sospensione di tutti gli altri ricorsi pendenti in materia.

In altri casi, ritenuti meno gravi, la Corte può decidere invece di non ricorrere alla procedura della

---

15 Causa MURŠIĆ c. CROAZIA – Ricorso n. 7334/13, 12.3.2015

16 Causa ANANYEV E ALTRI C. RUSSIA – Ricorsi nn. 42525/07 and 60800/08, 10.1.2012

17 Causa TORREGGIANI E ALTRI c. ITALIA – Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, 8.1.2013

18 Regolamento della Corte, Strasburgo 1.5.2013. Art.61, c.1 *procedura della sentenza pilota* (inserito dalla Corte il 21.2.2011)

sentenza pilota e rifarsi piuttosto all' articolo 46 della Convenzione<sup>19</sup>, questa, pur non essendo rigida come la precedente, è una raccomandazione con valore vincolante. A tal riguardo, ci si può riferire alla sentenza del caso belga<sup>20</sup>, una sentenza definitiva per la sua natura quasi-pilota, in quanto lo stato è invitato a prendere misure generali , ma senza che gli vengano imposti obblighi precisi o tassative scadenze temporali.

In generale, queste sentenze possono essere prese in gruppo, in quanto portano tutte alla luce gravi problemi strutturali persistenti nelle carceri di 5 stati europei e l'ulteriore aggravamento dovuto al problema del sovraffollamento. Questi 5 Paesi, come già affermato, sono: Russia (*Ananyev*), Italia (*Torreggiani*), Ungheria (*Varga*), Bulgaria (*Neshkov*) e Belgio (*Vasilescu*).

Nella sentenza *Neshkov c. Bulgaria*, vengono riportate delle disfunzioni dovute principalmente al sovraffollamento, alla mancanza di igiene e di privacy. La sentenza pilota verrà emessa per 25 ricorsi presentati per la stessa struttura a partire dall' 11 marzo 2004. L'organo incaricato di controllare l'effettiva adozione delle misure da parte della struttura imputata, ovvero il Consiglio dei Ministri, riconoscerà l'impegno preso dallo stato, ma al contempo affermerà la necessità di adozione di misure aggiuntive. A tale riguardo, la Corte verrà soddisfatta nelle sue richieste nel 2008, con l'adozione, da parte dello stato, di un sistema di risarcimento per la violazione dell'articolo 3.

Nella sentenza *Varga c. Ungheria*, sono imputate le condizioni delle carceri ungheresi, già oggetto di altri 450 ricorsi, in cui vengono indicate come cause principali: la grave mancanza di spazio, il limitato accesso alle attività, l'assenza di privacy nei servizi igienici e la scarsa possibilità di accesso alle docce per la cura dell'igiene personale. Prima di questa, erano già state pronunciate dalla Corte 4 sentenze di casi (tra il 2011 e il 2013), in cui era stata riscontrata una violazione dell'articolo 3 CEDU.

Anche nella sentenza *Vasilescu c. Belgio*, erano stati riscontrati gravi problemi dovuti al sovraffollamento, che avevano portato all'attenzione internazionale le scarse condizioni igieniche e la natura fatiscente degli ambienti di reclusione. Vi erano state numerose segnalazioni da parte di enti internazionali, in particolare da parte del CPT<sup>21</sup>, che aveva riscontrato un peggioramento delle

---

19 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14 e Protocolli nn. 1, 4, 6, 7, 12 e 13) 1.6.2010, Art. 46, c.1 *forza vincolante ed esecuzione delle sentenze*

20 Causa VASILESCU c. BELGIO, 25.11.2014

21 Comitato per la Prevenzione dei Trattamenti inumani e degradanti



condizioni carcerarie belghe nel 2012. Queste osservazioni porteranno la Corte a ricorrere all'articolo 46 della Convenzione, per far in modo che vengano adottate delle misure correttive, questa volta, però, la Corte deciderà di non ricorrere ad una sentenza pilota, in quanto il numero di ricorsi simili percepiti non risultava essere persistente.

In ogni modo, possiamo vedere come, in tutti e tre i casi, la Corte abbia ritenuto i tipi di rimedi interni adottati dai 3 Paesi non sufficienti a correggere la natura sistemica del problema. Per questo motivo, vengono adottate delle misure generali per far tornare le condizioni detentive di questi Paesi in linea con gli standard Europei; inoltre, viene suggerito un efficace sistema di ricorsi che consenta di interrompere la violazione e vengono introdotti i risarcimenti per il danno.

Queste sentenze, non solo hanno rilevanza in campo internazionale, ma dettano anche le linee guida di riferimento per i nostri giudici nazionali, come aveva fatto la sentenza pilota *Torreggiani*; qui, il decreto legge n. 92 del 26 giugno 2014 ha introdotto nel nostro Ordinamento Penitenziario<sup>22</sup>, l'articolo 35-ter riguardante <<Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti dei soggetti detenuti e internati>>.

Sul piano internazionale, invece, queste sentenze portano alla luce aspetti accennati nei casi *Torreggiani* ed *Ananyev* che necessitavano di ulteriori chiarimenti, ovvero: la necessità di un criterio di valutazione globale delle condizioni inumane e degradanti e le garanzie che i rimedi interni dovrebbero essere in grado di assicurare ai ricorrenti.

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel valutare il rispetto della norma 3 della CEDU, viene ancora una volta ribadita l'importanza del valutare le condizioni della detenzione nel suo complesso, compresa la mancanza di spazio; Con le sentenze bulgara e ungherese, a differenza della sentenza *Torreggiani* (dove erano state date solamente indicazioni generali), la Corte esplica con maggiore precisione il ragionamento giuridico cui si attiene nella valutazione di compatibilità con le esigenze della suddetta norma. Le due possibili opzioni sono:

a) Il caso in cui la grave mancanza di spazio (inferiore ai 3 mq) costituisca una forte presunzione di violazione: qui gli altri aspetti da valutare non possono costituire degli allevianti, ma sono utili a definirne il grado di gravità della situazione. Come precedentemente visto, una forte presunzione di violazione è prevista anche in altri due casi, ovvero quando il detenuto non dispone di un posto

---

<sup>22</sup> Legge n.354 del 26 luglio 1975

letto o quando le dimensioni e la disposizione della cella sono tali da non consentire di muoversi liberamente al suo interno.

b) Il secondo è il caso in cui la mancanza di spazio (seppur non abbastanza grave da costituire di per sé un trattamento inumano e degradante) può decretare una violazione della Convenzione, nel caso in cui dovesse essere supportata da elementi che denotino l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione. In questa ipotesi, la Corte illustra dettagliatamente nella sentenza *Neshkov* gli elementi da considerare: l'accesso all'aria aperta; l'illuminazione e areazione delle celle; l'accesso ai servizi igienici e la tutela della salute. Questi non costituiscono un elenco chiuso, ma sono gli elementi maggiormente ricorrenti nella casistica.

Tornando al secondo aspetto che queste sentenze hanno portato alla luce, ovvero la presunta efficacia dei rimedi interni, tutti i ricorrenti lamentano l'assenza di rimedi interni effettivi. Di contro, i governi rilanciano con l'accusa di non esaurimento delle vie interne, ma la Corte spezza una lancia a favore dei ricorrenti, ribadendo come la regola del previo esaurimento dei rimedi interni presupponga che l'ordinamento predisponga di vie di ricorso adeguate, accessibili ed efficaci per una tutela effettiva. In tutti e tre i ricorsi, la Corte ribadisce inoltre l'importanza e preminenza dei rimedi preventivi, rispetto a quelli risarcitori, atti a garantire i diritti imprescindibili tutelati nell'articolo 3 della Convenzione. La previsione di una tutela anticipata che possa prevenire o impedire il protrarsi delle violazioni in corso è giustificata dalla possibilità dell'irreparabilità del danno subito, oltre che dall'inadeguatezza del risarcimento pecuniario. Inoltre, un ricorso meramente risarcitorio, non sarebbe in grado di interrompere con immediatezza la violazione. Ciò non vuole sminuire il carattere complementare dei due rimedi, entrambi necessari, con le loro distinte funzioni, alla riparazione della violazione in momenti differiti; per la Corte, infatti, i rimedi risarcitori sono strumenti azionabili solamente in seguito ad una violazione già avvenuta.

Altro elemento analizzato dalla Corte nelle tre sentenze, è il principio, secondo il quale, un rimedio effettivo deve offrire delle buone prospettive di successo. Questa considerazione consente alla Corte di stabilire criteri importanti sulle modalità di presentazione dell'onere della prova: se ci si dovesse attenere strettamente a questo principio, infatti, la tutela di questo diritto risulterebbe svuotata di effettività; sono più che evidenti infatti le vulnerabilità dei soggetti detenuti, oltre che alle difficoltà oggettive di accesso ai documenti richiesti. Tale osservazione porta dunque la Corte a stabilire un'inversione dell'onere della prova per presunti maltrattamenti subiti dai ricorrenti nell'ambiente detentivo. Analogamente, lo stesso discorso vale per lamentele riguardanti le

condizioni di detenzione: in questo caso, i ricorrenti devono fornire una descrizione dettagliata della propria situazione e spetterà poi all'amministrazione penitenziaria smentire ciò, fornendo documentazioni e prove dettagliate. Questo principio verrà applicato al caso Torreggiani: qui il Governo contesterà quanto affermato dal ricorrente, ma, non avendo allegato alle proprie argomentazioni la documentazione richiesta, ciò non è ritenuto sufficiente a ritenere infondate le allegazioni del ricorrente. Nella sentenza Neshkov inoltre si afferma che una violazione dell'articolo 3 della Convenzione porterebbe ad una forte presunzione di danno patrimoniale, ma la stessa violazione dovrebbe essere sufficiente a constatare anche un danno di tipo non-patrimoniale, che il ricorrente non è tenuto a dimostrare con l'onere della prova.

Infine, la Corte si è soffermata sul carattere continuo della violazione subita e sugli effetti che questo può avere in merito alla richiesta di risarcimento danni. In particolare, la Corte ha considerato che, in ipotesi di sovraffollamento, se anche il detenuto dovesse essere soggetto a trasferimenti in più istituti, questi non comporterebbero un'interruzione del periodo della violazione subita, verificata la persistenza delle condizioni inumane e degradanti. Pertanto, per presentare il ricorso bisogna attendere la cessazione della violazione, indipendentemente dai trasferimenti in diversi istituti penitenziari. A differenza della sentenza Torreggiani, nei casi contro la Bulgaria e l'Ungheria, la Corte non ha reputato necessario la sospensione dell'esame dei ricorsi pendenti. Ma l'orientamento adottato in Torreggiani risulta minoritario, in quanto la sospensione dei ricorsi mal si concilia con il carattere assoluto e inderogabile del diritto garantito dall'articolo 3. Anche nel caso Ananyev, la Corte aveva deciso di non sospendere i ricorsi pendenti, in quanto reputava che una soluzione di questo tipo non solo spronasse lo stato a porre rimedio alle violazioni con maggiore efficienza e diligenza, ma fosse anche la soluzione più equa nei confronti degli altri ricorrenti.

I tre casi finora analizzati chiariscono le considerazioni e il metodo di valutazione della Corte; in particolare, oltre alla questione fondamentale dello spazio personale disponibile, la Corte deve verificare che le condizioni di detenzioni siano nel complesso compatibili con il rispetto della dignità umana.

Come visto nei dettagli nel precedente capitolo, il caso Mursic<sup>23</sup> costituisce un'eccezione per la questione dello standard di spazio detentivo minimo: la Corte si pronuncia infatti per una non-

---

23 Caso MURSIC c. CROAZIA, Strasburgo, 12 marzo 2015

violazione dell'articolo 3 della Convenzione, nonostante l'evidente infrazione dello standard dei 3 mq. La Corte, nella sua analisi, non si limita a dare una mera valutazione matematica della metratura, ma dà piuttosto una valutazione complessiva delle condizioni di detenzione e degli effetti di queste.

Il fatto più sconcertante è la flessibilità e tolleranza adottata dalla Corte nei confronti dello standard minimo dei 3 mq, atteggiamento che denota un arretramento rispetto all'andamento giurisprudenziale maggioritario. Infatti, la Corte, pur riprendendo i principi affermati nei casi Sulejmanovic<sup>24</sup> e Ananyev<sup>25</sup>, in cui riconosceva il sovraffollamento come causa di trattamenti degradanti, nel presente caso dà maggior rilevanza alla presenza di fattori compensativi, ritenendo così superati i disagi subiti dal ricorrente nel corso dei 27 giorni di detenzione con meno di 3 mq. La corte EDU si rifà pertanto alla posizione adottata dal giudice Zagrebelsky nel caso Sulejmanovic, nel quale aveva ritenuto il solo criterio spaziale non sufficiente a garantire soddisfatto il requisito del minimo di gravità. Il giudice nella propria argomentazione sottolinea la distinzione tra ciò che dovrebbe essere 'intollerabile' e ciò che invece dovrebbe essere 'auspicabile' ai sensi dell'articolo 3. Così facendo, la Corte non solo innalza la soglia di gravità richiesta dalla norma per giungere alla violazione, ma rischia di creare un precedente che giustifichi infrazioni future in tal senso.

### **Effetti della sentenza pilota in Italia**

L'8 gennaio 2013 veniva emessa la sentenza pilota del caso Torreggiani, la quale, non solo accertava una violazione ufficiale dei diritti fondamentali dei detenuti italiani, ma rappresenta un'imposizione di tipo 'cogente' nei confronti del nostro Paese, tenuto ad eseguire la decisione di Strasburgo secondo quanto statuito dall'articolo 46 dello Statuto della Corte. Secondo la logica della 'sentenza pilota', uno stato membro è tenuto ad adempiere degli obblighi internazionali; obblighi che non possono esaurirsi nel mero pagamento di una somma in denaro a titolo risarcitorio, ma bensì, lo stato è tenuto ad assicurare, da un lato, delle *misure individuali* atte a porre fine alla violazione del caso di genere e, dall'altro, delle *misure generali* che prevengano possibili casi futuri. Nel caso di specie, i giudici di Strasburgo chiedono all'Italia di adottare, entro un anno, dei rimedi preventivi e compensativi in merito al problema del sovraffollamento

---

24 Caso SULEJMANOVIC c. ITALIA, N. 22635, 16 LUGLIO 2009

25 Caso ANANYEV c. RUSSIA

carcerario. Inoltre, la Corte EDU si avvale dell'articolo 61<sup>26</sup> per la sospensione di tutti i casi analoghi pendenti avanti la Corte. Nel caso di specie, inoltre, la pronuncia contro lo stato italiano costituisce sia un'*obbligazione di risultato*, da compiersi entro il periodo indicato di un anno, sia una parziale *obbligazione di mezzo*<sup>27</sup>, per l'imposizione del ricorso a pene alternative al carcere.

Come anticipato, le due principali modifiche all'Ordinamento Penitenziario conseguite alla sentenza in questione, sono l'introduzione del rimedio preventivo e di quello compensativo.

### 1. Rimedi preventivi – ART. 35 *bis* O.P.

Questo tipo di rimedio, presuppone l'attualità del pregiudizio, ovvero, sia al momento della presentazione del reclamo da parte del ricorrente, che al momento della decisione del giudice, devono sussistere le condizioni determinanti una violazione per trattamenti inumani e degradanti. Oltre all'attualità, deve anche essere dimostrata la gravità del pregiudizio subito.

### 2. Rimedi compensativi – ART. 35 *ter* O.P.

Viceversa, per quanto concerne i requisiti del rimedio compensativo vi sono due tesi riguardo l'attualità; per chi ritiene necessario il requisito d'attualità, è ritenuto possibile attivare il presente ricorso solo contestualmente al rimedio preventivo *ex art. 35 bis o.p.*

Per chi invece, all'opposto, non ritiene necessaria l'attualità del pregiudizio né al momento della presentazione della domanda, né all'atto della decisione, vi sono diversi argomenti a favore; a partire dal testo della norma, dove ci si riferisce a 'coloro che hanno subito il pregiudizio' e non a coloro che lo stanno attualmente subendo. Per di più, risulta del tutto irragionevole, pretendere che un danno debba non essere 'compiuto', ma piuttosto permanere fino al momento della pronuncia del giudice. Di contro, la stessa *ratio legis*, introdotta dalla Corte Europea con Torreggiani, sembrerebbe suggerire la volontà di introdurre la riduzione di pena come ristoro di una detenzione degradante e assolutamente da privilegiare rispetto al rimedio patrimoniale, da prevedere, invece, in via residuale solo nel caso in cui non fosse più possibile incidere sulla durata

---

<sup>26</sup> Articolo introdotto nella nuova versione del Regolamento di Procedura della Corte, in vigore dal 1 aprile 2011

<sup>27</sup> Cit. Avv. Alice Pisapia

della pena; altro argomento a sostegno di questa ipotesi, è l'idea, poco plausibile, che il detenuto in questione sarebbe costretto ad attendere il proprio fine pena per ottenere il ristoro economico al pregiudizio subito.

In merito all'art. 35 *ter*, la Corte Europea si è già pronunciata a partire dal 29 settembre 2014 con il caso *Stella*<sup>28</sup>, fornendo un'utile indicazione in merito all'interpretazione dell'insidioso aspetto poc'anzi affrontato. Nella pronuncia, infatti, si afferma che il ricorso preveda due tipi di riparazione; Per le persone ancora *detenute* è previsto uno sconto di pena; mentre per le persone che *abbiano finito di espiare* la loro pena, è prevista un'indennità; elemento discriminante risulta quindi, non più l'attualità del pregiudizio, quanto la condizione di detenuto o ex detenuto del soggetto. La Corte accentua, inoltre, il vantaggio costituito da un rimedio inteso come sconto di pena, in quanto contribuirebbe ad alleviare il problema del sovraffollamento penitenziario.

In conclusione, quindi, se per il rimedio preventivo sono espressi i requisiti nei termini di 'attualità' e 'gravità', per il rimedio compensativo, invece, l'unico rimando esplicito è al termine 'pregiudizio'; l'attualità risulta dunque strettamente connessa solamente all'art. 35 *bis*. Due ulteriori argomenti a sostegno di questa tesi, sono:

1- Nella sentenza Torreggiani si afferma il carattere di complementarietà dei due rimedi interni, preventivi e compensativi, e non la reciproca esclusione dell'uno o dell'altro; la tesi dell'*attualità* costringerebbe invece il soggetto a decidere a quale dei due rimedi far ricorso.

2- Nel comma 2, parte II, dell'art. 35 *ter* o.p., si afferma che il periodo di detenzione in condizioni inumane e degradanti inferiore ai 15 giorni è risarcibile in forma d'indennità dal Magistrato di Sorveglianza; ora, essendo noti i tempi non celeberrimi della giustizia italiana, sarebbe un eufemismo ritenere possibile ottenere una pronuncia di detto Magistrato entro i brevi tempi indicati, risulta quindi inevitabile la non attualità del pregiudizio al momento della pronuncia.

L'art. 35 *ter* presenta inoltre dei caratteri che non sono soggetti alla discrezionalità del giudice, ma che rappresentano la 'certezza del diritto', si tratta delle *scadenze temporali* e degli *elementi quantitativi*. In merito al primo carattere, ci si riferisce al termine di 6 mesi entro cui esperire il rimedio compensativo, come indicato al comma 3 dell'art. 35 *ter* o.p.

---

28 Caso STELLA c. ITALIA, Strasburgo, 25.09.2014

Con elementi quantitativi, ci si riferisce invece alla somma risarcibile di 8 euro per ogni giorno di trattamento inumano e degradante (risarcimento in *forma specifica*). Elemento che fa sorgere dubbi quanto alla natura più punitiva, nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, che non risarcitoria per la parte lesa; lo stesso potrebbe dirsi della proporzione legale dello sconto di pena di un giorno ogni dieci in condizioni degradanti (risarcimento per *equivalente*), da ritenersi finalizzata principalmente a spronare l'amministrazione penitenziaria.

Sempre nell'art. 35 ter o.p, infine, viene precisato che, presupposto per attivare il rimedio 'risarcitorio' debba essere una violazione dell'articolo 3 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu; ma non deve intendersi come rimedio limitato esclusivo per casi di 'sovraffollamento carcerario'.

Oltre alla natura stessa dell'articolo in questione, risulta spinosa, ancora una volta, la questione morale legata ad esso; se consideriamo il danno cui si vuole porre rimedio un danno di tipo 'esistenziale', inteso come lesione alla persona e alla sua dignità (quantomeno siamo certi della sua natura non patrimoniale), fa riflettere la misura modesta del suo risarcimento.

Il legislatore ha previsto un risarcimento pari a 8,00 euro per ogni giorno di inumana detenzione, valore che risulta molto inferiore al tasso di conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive<sup>29</sup>, pari a 250,00 euro ed è inoltre inferiore all'indennizzo (non risarcimento) conferito dalla Corte EDU nel caso Torreggiani, pari a 20,00 euro al giorno. Tutti elementi che portano ad interrogarsi sulla ragionevolezza della quantificazione operata dal legislatore, tenuto conto che si tratti di un'accertata violazione dei diritti dell'uomo tutelati dalla CEDU.

Come già accennato, sempre sulla questione del risarcimento per equivalente, la Corte si era pronunciata nella sentenza Stella del 2014; il giudice europeo qui aveva deciso di lasciare il più ampio margine di decisione ai singoli stati nello stabilire la somma quantificativa in denaro, affinché questi potessero statuirlo coerentemente al proprio sistema giuridico, alle proprie tradizioni e al tenore di vita del Paese. Per questi motivi, la Corte non aveva ritenuto e non ritiene tutt'ora, la somma stabilita dal legislatore italiano (pari a 8.00 euro) una somma irragionevole, per quanto inferiore alla media di quella stabilita dalla Corte.

---

29 Art. 102 l. 24 novembre 1981 n. 689

## CONCLUSIONI

Nel corso di questa trattazione, ci si è serviti della più recente giurisprudenza di Strasburgo, al fine di analizzare i criteri di valutazione di trattamenti ritenuti inumani e degradanti, e quindi lesivi della dignità umana, all'interno di una struttura penitenziaria.

In linea di massima, la Corte ha mostrato una sensibilizzazione e un'intransigenza progressiva nei confronti di situazioni lesive della dignità umana, specie in riferimento a soggetti già privati della propria libertà. Inoltre, nel corso degli anni, la Corte ha esteso sempre più il proprio campo d'azione, giungendo ad una collaborazione con enti internazionali, ad esempio con il CPT nel denunciare torture e trattamenti inumani e degradanti.

L'unico passo falso della Corte è stato fatto con il caso Mursic; qui, l'eccessiva tolleranza ostentata dai giudici di Strasburgo nell'indebolire la presunzione di violazione, rischiava di sminuire i parametri giurisprudenziali elaborati dalla Corte stessa. Il rischio più evidente era quello di considerare sempre più accettabili situazioni fino ad allora ritenute intollerabili, in quanto in violazione dell'articolo 3 della CEDU.

Con la sentenza Mursic, la Corte fa temere un dietrofront sul livello della tutela dei diritti; basti pensare al fatto che la presunzione di violazione per una grave ed oggettiva mancanza di spazio era stata introdotta appositamente al fine di sgravare il ricorrente dall'onere della prova; da questa sentenza sembra emergere invece, che il ricorrente per vedere riconosciuti i propri diritti debba dimostrare, con argomentazioni forti, le cattive condizioni di detenzione, non solo in casi non troppo gravi di sovraffollamento, ma anche per la violazione del minimo dei 3 mq.

Fa ben sperare, il fatto che, al momento, il caso Mursic rappresenti solo un caso isolato nella giurisprudenza di Strasburgo e che le controverse decisioni qui prese non siano passate del tutto inosservate.

In ogni caso, non bisogna sminuire l'impegno di Strasburgo nel denunciare situazioni inaccettabili nelle carceri europee. Tramite la questione degli standard minimi di spazio detentivo, è emerso



infatti il problema del sovraffollamento, che sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti e preoccupanti negli ultimi anni. La Corte non si è dimostrata tollerante in questo senso: si è mobilitata tramite strumenti forti, quali le sentenze pilota, nel denunciare situazioni di specie e nel costringere gli stati ad adottare provvedimenti consoni.

Ciò ha portato, come abbiamo visto, all'introduzione nel nostro Ordinamento Penale, di rimedi di tipo preventivo e compensativo. Si tratta di un traguardo importante nel campo della tutela dei diritti dei detenuti, che vedono riconosciuta la possibilità di essere risarciti per i danni subiti lesivi della dignità umana.

La dignità umana dovrebbe dunque essere sempre riferimento per le scelte del Legislatore; essendo un diritto imprescindibile e delicato, le tutele in questo campo non sono mai sufficienti e, visto il suo carattere in continua evoluzione, il Legislatore italiano, come quello di Strasburgo, dovrebbe essere sempre spronato a migliorarne la tutela.

## Bibliografia

- Art. 3 CEDU e risarcimento da inumana detenzione* di Pierpaolo Gori (Giudice Tribunale di Milano)
- Articolo 3 CEDU. Trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti.* Alessia Gori, 2015
- QUESITI Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) spazio detentivo minimo: lo stato dell'arte* Alessandro Albano, Francesco Picozzi. Archivio penale 2015, n° 1.
- 'Sovraffollamento penitenziario: come si calcolano i tre metri quadrati?'* di Alessandro Albano e Francesco Picozzi
- "Carcere e condizioni inumane"* Cass. Pen. 42901/2013 Annalisa Gasparre 3/11/13
- "Risarcimento da detenzione inumana: conta il mobilio della cella?"* A. Albano, F.Picozzi 2/01/2015
- La dignità della persona in carcere- dispense issp n.4 (settembre 2013)-* Ministero della Giustizia dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Giordano e Notarfrancesco
- Ai detenuti un minimo di tre mq a testa al netto degli arredi presenti in cella* di Francesco Machina Grifeo
- Sentenza CEDU- Causa Mursic C. Croazia- Strasburgo 12 marzo 2015- Ricorso n. 7334/13*
- C. Edu, Grande Camera, sentenza Mursic c. Croazia, 20 ottobre 2016.*
- Carcerazione in meno di 3 mq: la Grande Camera sui criteri di accertamento della violazione art. 3 CEDU* di Francesca Cancellaro, 13 novembre 2016
- Strasburgo condanna la Croazia e ribadisce i limiti di grandezza della cella: interessa a qualcuno?* Di Valentina Lombardi su risorgimentoitaliano.news, 22 ottobre 2016
- Carceri: Consiglio d'Europa fissa gli spazi minimi delle celle. Questione direttamente legata al sovraffollamento carcerario* su Ansa.it, 21 dicembre 2015
- Carceri:Corte di Strasburgo fissa spazio minimo cella multipla. 3 mq, altrimenti c'è violazione diritti umani,* 20 ottobre 2016
- Recenti interventi della Corte Europea dei diritti umani: qualche spunto per riflettere sul*

*sovraffollamento* di Daniela Ranalli su *Rassegna Penitenziaria e criminologia*, n.3 2014

-Articolo '*Sentenza pilota della Corte di Strasburgo: la condanna dell'Italia per il regime detentivo dei carcerati*' dell'avvocato Alice Pisapia

-'*Svuota carceri*' e risarcimento: nodi applicativi nella giurisprudenza. *Sovraffollamento carceri: rimedi alla detenzione inumana ex. Art. 3 CEDU* di Carmelo Minnella, avvocato penalista 1/12/2014

-*Note a margine della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel caso Torreggiani e altri* di A. Tamietti, M. Fiori, F. De Santis Di Nicola, D. Ranalli e V. Ledri, cap. 6.c

-*Torreggiani e rimedi "compensativi": prospettive de iure condendo* di Mariangela Montagna. *Archivio penale* 2014 n.1

-*L'effettività della tutela risarcitoria delle condizioni detentive contrarie all'art. 3 Cedu: riflessioni a margine di un'indagine del Ministero della giustizia sulla prima applicazione dell'art. 35-ter, l. n. 354/1975* di Fabio Fiorentin, Magistrato di Sorveglianza. Su *Processo Penale e Giustizia* n.3, 2015

-*Art. 3 CEDU e risarcimento da inumana detenzione* di Pierpaolo Gori, Giudice Tribunale di Milano. Su *Questione Giustizia*, 2/10/2014

-*Integralità e personalizzazione del risarcimento del danno da detenzione inumana* di Sofia Ciuffoletti e Roberto Mariotti. Su *Questione Giustizia*, 1/7/2015